

<b>Città di SEGRATE Provincia di MILANO</b>	<b>CC /23 / 2020</b>	Data <b>20-07-2020</b>
---	----------------------	---------------------------

**Oggetto: Approvazione regolamento della nuova IMU di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(Estratto del verbale della seduta del 20-07-2020)**

L'anno duemilaventi, addì 20 del mese di luglio, alle ore 21:21, in modalità videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1<sup>^</sup> convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.

Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e constata che il Consiglio Comunale, ai sensi della predetta normativa, si riunisce in videoconferenza. Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO</b>	<b>SI</b>	
<b>FERRANTE GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>	
<b>VIOLI AMALIA</b>	<b>SI</b>	
<b>BARSANTI BRUNO</b>	<b>SI</b>	
<b>BERSELLI RENATO DEMETRIO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIMERCATI TIZIANA</b>	<b>SI</b>	
<b>SABADINI GIULIANA</b>	<b>SI</b>	
<b>SOLIMENA MARIA VITTORIA</b>		<b>SI</b>
<b>MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA</b>		<b>SI</b>
<b>FUSILLI ROBERTO</b>	<b>SI</b>	
<b>ACHILLI LIVIA ILARIA</b>		<b>SI</b>
<b>ROSA GIANFRANCO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIGANO' CLAUDIO</b>	<b>SI</b>	
<b>TREBINO MARCO</b>	<b>SI</b>	
<b>DEL GIUDICE GIUSEPPE</b>		<b>SI</b>
<b>DE FELICE NICOLA</b>	<b>SI</b>	
<b>AIRATO GIAMPIERO</b>		<b>SI</b>
<b>BORRUSO ANDREA</b>	<b>SI</b>	
<b>RIGAMONTI VITTORIO</b>	<b>SI</b>	
<b>PEVIANI FABRIZIO</b>		<b>SI</b>
<b>DIMALTA DIEGO ALBERTO</b>		<b>SI</b>
<b>DONATI ANDREA</b>		<b>SI</b>
<b>POLGA MARIA CRISTINA</b>	<b>SI</b>	
<b>RADAELLI LILIANA</b>		<b>SI</b>
<b>LENISA CESARE</b>	<b>SI</b>	

Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Santina Bosco, Antonella Caretti, Roberto De Lotto e Gianluca Poldi;

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato durante il dibattito.

Illustra il punto l'Assessore Stanca;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la Legge 27 dicembre 2019 n.160, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, ha istituita la nuova imposta IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 con superamento della TASI e contestuale abrogazione della previgente disciplina IUC-IMU e IUC-TASI;

**RICHIAMATO** l'art.1 comma 777 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 che prevede, fermo restando la potestà regolamentare del tributo ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/97, la possibilità per i comuni di stabilire specifiche disposizioni in merito alle casistiche previste alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo comma 777;

**EVIDENZIATO CHE** è intenzione del Comune:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri;
- equiparazione dell'abitazione principale dell'unità posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato per avere il beneficio del dimezzamento della base imponibile IMU;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**DATO ATTO CHE:**

- l'articolo 1 comma 779 Legge n.160/2019 aveva previsto per l'anno 2020 che i *“comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, art.53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e art.172, comma 1 lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;
- detto articolo, tuttavia, è stato abrogato dall'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020;
- il decreto *“Cura Italia”* (art.107 comma2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n.27 del 24 aprile 2020;

- l'intervenuta abrogazione da parte dell'art.138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, del comma 779 dell'articolo 1 Legge 160/2019 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013 ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU e TARI, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151 comma 1 D.Lgs.267/2000;

**PRESO ATTO** altresì di quanto previsto dall'art.53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n.388, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RITENUTO** di approvare il testo del nuovo Regolamento IMU denominato allegato **A** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. n. 267/2000, come da Verbale n.23/2020 del 13/07/2020 (prot. comunale n.0023640/2020) – allegato;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Conferenza di Capigruppo”, nella seduta del 14/07/2020;

#### **VISTI:**

- lo Statuto Comunale vigente;

- l'art.42, comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.n.267/2000;

**CON VOTI** n.16 voti favorevoli, n. **zero** voti contrari su n. **16** consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento IMU di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge 160/2019 di cui **all'Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che il regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n.16 voti favorevoli su n.16 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

---



# Città di Segrate

MODULISTICA

P02/b

MD03

Rev. 1 del  
27/10/2017

## DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

### PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto	Approvazione regolamento della nuova IMU di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019
---------	---

Si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, sulla deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Segrate, 2 luglio 2020

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF  
Fabrizio G. D. Zordan

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.lgs. n. 82/2005)*

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



---

OGGETTO: *Parere sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Approvazione regolamento della nuova IMU di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019"*

---

#### L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento della nuova IMU di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019", trasmessa all'Organo di Revisione – unitamente alla documentazione allegata – a mezzo posta elettronica in data 07/07/2020 per l'acquisizione del parere di competenza, previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il Regolamento allegato alla predetta delibera denominato "Allegato A"

VISTO CHE la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto la soppressione della TASI e ha interamente riscritto la disciplina dell'IMU con contestuale abrogazione del testo della L.147/2013 in materia di IUC per quanto concerne IMU e TASI, mentre continuano ad applicarsi le norme contenute nella L.147/2013 riferite alla disciplina della TARI;

EVIDENZIATA la necessità di approvare un nuovo regolamento IMU sulla base delle disposizioni contenute nella L.160/2019 art.1 commi 738 e seguenti;

DATO ATTO CHE della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

VERIFICATO CHE il sopra citato Regolamento comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che il Dirigente Servizi di Staff ha attestato, per quanto di competenza, la regolarità tecnica e la regolarità contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 239 (*Funzioni dell'organo di revisione*) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinante le funzioni attribuite all'Organo di revisione e rilevata la propria competenza ad esprimere parere in merito ai sensi del comma 1 - lettera b), punto 7);

Tutto ciò premesso e verificato, l'Organo di Revisione,

#### E S P R I M E

ai sensi dell'art. 239, comma 1 - lettera b), punto 7) - del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, ad oggetto "Approvazione regolamento della nuova IMU di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019" predisposta dagli Uffici Comunali.

L'ORGANO DI REVISIONE

*rag. Andrea Giuseppe Maria BUSNELLI – Presidente (firma digitale)*

*dott. Adalberto Adriano MINAZZI – componente (firma digitale)*

*dott.ssa Clara STERLI – componente (firma digitale)*

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

**IL PRESIDENTE**  
DR. CLAUDIO VIGANO'

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale**  
**(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 22 luglio 2020 al 6 agosto 2020.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 1 agosto 2020, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-07-2020 al 06-08-2020

*Città di Segrate*



***Regolamento per la  
disciplina dell'imposta  
municipale propria (IMU)***

*Allegato A - delibera C.C. n .....del 00/07/2020*

**Indice**

Art.	1	Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art.	2	Il presupposto dell'imposta	pag.	3
Art.	3	I soggetti passivi	pag.	3
Art.	4	Il soggetto attivo	pag.	3
Art.	5	La definizione di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	pag.	4
Art.	6	L'abitazione principale	pag.	4
Art.	7	Le fattispecie assimilate all'abitazione principale	pag.	5
Art.	8	La determinazione della base imponibile	pag.	5
Art.	9	Le riduzioni di base imponibile	pag.	6
Art.	10	Le esenzioni	pag.	7
Art.	11	Agevolazioni e detrazioni	pag.	8
Art.	12	I versamenti	pag.	8
Art.	13	Differimento dei termini di versamento	pag.	9
Art.	14	Versamenti minimi	pag.	10
Art.	15	Interessi di mora	pag.	10
Art.	16	Rimborsi e compensazioni	pag.	10
Art.	17	La dichiarazione IMU	pag.	10
Art.	18	Il funzionario responsabile	pag.	10
Art.	19	L'attività accertativa	pag.	10
Art.	20	Le sanzioni	pag.	11
Art.	21	Entrata in vigore	pag.	11

### **ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 160 del 27/12/2019, le disposizioni di cui alla L. 212 del 27/07/2000, nonché le disposizioni di cui alla L. 296/2006, in quanto compatibili, e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

### **ARTICOLO 2 – Il presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come specificati all'art.5 del presente regolamento.

2. Il possesso dell'abitazione principale così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

### **ARTICOLO 3 – I soggetti passivi**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. A titolo esemplificativo, è soggetto passivo:

- il Trustee, poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
- il coniuge superstite, poiché titolare del diritto di abitazione ex 540 c.c.;
- il coniuge assegnatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficiente, poiché titolare del diritto di abitazione sull'immobile assegnato;
- il consorzio di bonifica poiché concessionario ex lege dei beni demaniali affidati per l'espletamento delle attività istituzionali.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto, la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing, a prescindere dall'avvenuta o meno riconsegna del bene.

5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

### **ARTICOLO 4 – Il soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Segrate con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce

### **ARTICOLO 5 – La definizione di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.

2. Si considera edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l'area di insidenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché non iscritto in catasto.

L'iscrizione in catasto, anche se riferita ad un fabbricato non ultimato o in corso di costruzione, realizza, di per sé, il presupposto necessario e sufficiente per assoggettare l'immobile, quale fabbricato, all'imposta.

4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

6. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

### **ARTICOLO 6 – L'abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Si considera, pertanto, abitazione principale, esclusivamente l'immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nelle ipotesi di convivenza di fatto).

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in deroga a quanto disposto dal 1 comma, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l'accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all'unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

## **ARTICOLO 7 – Le fattispecie assimilate all'abitazione principale**

1. Sono assimilate all'abitazione principali e come tali escluse dall'IMU:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al D.M. del 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- d) la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. È equiparata all'abitazione principale, altresì, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

## **ARTICOLO 8 – La determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti per legge.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dalla specifica comunicazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita dall'art.1, co.777, L. 160/2019, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di

riferimento delle aree fabbricabili, con deliberazione di Consiglio comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

7. Nell'ipotesi di determinazione dei valori delle aree fabbricabili di cui al comma 6 del presente articolo, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta sempreché per la medesima area non si sia venuti a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, risultanti dalla delibera dei valori. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

### **ARTICOLO 9 – Le riduzioni di base imponibile**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001.

3. A titolo semplificativo, sono da ritenersi inagibili, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o

inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità all'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5.

7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. La base imponibile è, altresì, ridotta del 50 per cento, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

9. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione.

11. Le riduzioni di base imponibile di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo, non sono cumulabili tra loro.

#### **ARTICOLO 10 – Le esenzioni**

1. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli come di seguito specificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; L'esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l'attività istituzionale.

b) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell'attività svolta;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

#### **ARTICOLO 11 – Agevolazioni e detrazioni**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione di cui al comma 1, si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61, non assimilati all'abitazione principale ex art.7, lett.c) del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 12 – I versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

5. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente

6. In sede di prima applicazione dell'imposta, per il soggetto che conserva la soggettività passiva sul medesimo immobile, la rata di acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

7. Per gli immobili per i quali il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del primo semestre del 2020, il soggetto passivo può versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto delle aliquote IMU

stabilite per l'anno precedente, ovvero sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 se già pubblicate.

8. Per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati merce, per il 2020, l'acconto può essere versato sulla base dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento.

9. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno

10. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione e comunque non oltre la data del versamento di acconto dell'annualità successiva, all'ente impositore.

11. Nelle successioni *mortis causa*, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal *de cuius* è effettuato dagli eredi, i quali rispondono pro quota dei debiti tributari del *de cuius*.

È, comunque consentito il versamento da parte di un erede anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione e comunque non oltre la data del versamento di acconto dell'annualità successiva, all'ente impositore.

12. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

13. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Nei casi di mancato pagamento nei termini previsti e qualora l'immobile sia stato venduto, si procederà con il reclamo ex art.36, L.F.

### **ARTICOLO 13 –Differimento dei termini di versamento**

1. Con riguardo all'IMU dovuta dal soggetto passivo per gli immobili acquistati in successione, laddove l'accettazione dell'eredità sia intervenuta entro il primo semestre dell'anno, il versamento in acconto potrà essere effettuato entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.

Se, invece, l'accettazione dell'eredità interviene nel secondo semestre, il versamento del saldo potrà essere effettuato entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Oltre al versamento dell'anno in cui è avvenuta dell'accettazione, dovrà essere effettuato anche il versamento relativamente al periodo dalla morte del *de cuius* sino all'anno di accettazione.

3. Alle medesime scadenze di cui ai commi precedenti, l'erede provvede al versamento delle somme dallo stesso dovute per i debiti del *de cuius*, sempreché non gli siano già state richieste con la notifica dell'avviso di accertamento.

4. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 11/06/2020 ad oggetto "Acconto IMU 2020 – Determinazioni conseguenti all'emergenza COVID -19" è stata prevista solo per la **rata di acconto 2020** la non applicazione di sanzioni e interessi per i contribuenti che a causa di comprovate e documentate difficoltà economiche dovute alla pandemia COVID-19, da attestarsi a pena di decadenza del beneficio entro il 31 ottobre, effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 15 ottobre 2020.

#### **ARTICOLO 14 – Versamenti minimi**

1.L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00=. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **ARTICOLO 15 - Interessi di mora**

1.Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ARTICOLO 16 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso, previa specifica istruttoria, viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3.Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 15. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4.Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 14.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.

La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

#### **ARTICOLO 17 – La dichiarazione IMU**

1.La dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata nei termini e modalità stabiliti dai commi 769 e 770, L. 160/2019.

2. In deroga a quanto disposto dal co.769, L. 160/2019, i soggetti di cui all'art.10 comma 2 lett.b) sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno.

3. Ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'IMU nei casi di cui all'art.7, lett.c) ed e), nonché dal 2022, nei casi di cui all'art.10, 3 comma, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

#### **ARTICOLO 18 – Il funzionario responsabile**

1. L'Ente, con delibera di giunta designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi dell'art.1 comma 778 della L.160/2019.

#### **ARTICOLO 19 – L'attività accertativa**

1.L'Ente procede all'attività di accertamento entro il termine di decadenza quinquennale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n.160/2019 e alla L.n.296/2006, oltreché delle disposizioni regolamentari.

2.Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3.Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l'indicazione

dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art.19, D.Lgs 472/1997.

4. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:

-in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

-in caso di definitività dell'atto impugnato.

5. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs 82/2005 e del D.Lgs 217/2017.

6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00=.

### **ARTICOLO 20 – Le sanzioni**

1. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, nonché per omessa presentazione della dichiarazione sono applicate in ossequio a quanto disposto dall'art.1, commi 774 e 775, L.n. 160/2019, nonché da quanto previsto, in materia, dalle altre specifiche disposizioni normative.

### **ARTICOLO 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2020**.

2. Ogni disposizione regolamentare trova applicazione nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche tenuto conto dei principi espressi dal diritto vivente sulla corretta applicazione delle disposizioni normative.